

REGOLAMENTO (CE) N. 365/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2233/2003 recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/1995 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, stabilisce il periodo di validità dei documenti di origine rilasciati dalle autorità dei paesi terzi per l'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nell'ambito di contingenti tariffari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto la gestione dei suddetti contingenti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» a partire dal 1° gennaio 2004. Per alcuni paesi terzi, tuttavia, lo stesso regolamento ha previsto di continuare ad applicare il sistema basato sul rilascio di titoli di importazione fino al 30 aprile 2004. È quindi opportuno prevedere, per questi paesi, disposizioni che permettano una transizione armoniosa dal sistema dei titoli di importazione al sistema basato sul principio «primo arrivato, primo servito».

- (3) A tal fine è opportuno prevedere una maggiore flessibilità in merito al periodo di validità del documento di origine fissato all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, permettendo alle autorità dei paesi terzi interessati di rilasciare tali documenti con un periodo di validità inferiore a tre mesi dalla data del rilascio.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2233/2003 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1439/95, fino al 30 aprile 2004 le autorità competenti dell'Australia e della Nuova Zelanda possono rilasciare documenti di origine aventi un periodo di validità inferiore a tre mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 22.